



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 106 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@ulssvicenza.it

PEC protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it

www.ulssvicenza.it

Prot. 94930 DEL 30 dicembre 2016

Dipartimento di Prevenzione

Indirizzo sede: Via IV Novembre, 46 – Vicenza

Direttore: Dr. Celestino Piz

Oggetto: aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 222/2016 di ns comunicazione prot. 83901 del
17/11/2016.

Trasmissione tramite PEC

Ai Sindaci
dei Comuni dell'ULSS 6 Vicenza

Ai Responsabili del SUAP
dei Comuni dell'ULSS 6 Vicenza

Al Presidente della Provincia di Vicenza

Al Sig. Presidente
Ordine Provinciale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Viale Roma, 3
36100 Vicenza

Al Sig. Presidente
Ordine degli Ingegneri
Stradella S. Corona, 3
Contrà Santo Stefano, 15
36100 Vicenza (VI)

Al Sig. Presidente
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Vicenza
Viale Battaglione Val Leogra, 79/F
(Scala C - 1° piano)
36100 Vicenza (VI)

Al Sig. Presidente
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Via Giovanni Lanza, 106,
36100 Vicenza

Al Sig. Presidente
Collegio Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati
Contrà San Marco, 9
36100 Vicenza

Al Sig. Presidente
Collegio Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati
Via L.L. Zamenhof, 803
36100 Vicenza (VI)

Al Sig. Presidente
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vicenza
Contrà del Monte, 13
36100 Vicenza (VI)

A Infocamere
Corso Stati Uniti 14
35127 Padova

Spett.li Associazioni di Categoria

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

e, p.c. Al Sig. Dirigente Regionale
per la Prevenzione
Via Dorsoduro 3493
30123 VENEZIA

e, p.c. Al Direttore SISP - ULSS 3-4-5-6 – loro sedi

e, p.c. Al Direttore SPISAL - ULSS 3-4-5-6 – loro sedi

e, p.c. Al Direttore SIAN - ULSS 3-4-5-6 – loro sedi

e, p.c. Al Direttore Servizi Veterinari - ULSS 3-4-5-6 – loro sedi

Con riferimento alla Ns comunicazione prot. 83901 del 17/11/2016 pari oggetto, inviata agli stessi destinatari della presente, si forniscono, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016, le indicazioni operative predisposte dalla scrivente ULSS. Il D.Lgs. 222/2016 ha infatti introdotto ulteriori rilevanti novità in merito alle procedure che consentono l'avvio di attività di diverse tipologie e/o l'esecuzione di opere, con riflessi importanti sul ruolo dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, per l'espressione dei pareri istruttori igienico-sanitari precedentemente previsti come obbligatori.

Le linee procedurali riportate di seguito che l'ULSS 6 ha deciso di adottare sostituiscono quelle già inviate e, come nel precedente documento sono raggruppate per riferimento normativo.

Si premette che conformemente a quanto previsto dai principi generali del diritto amministrativo nonché dal DPR n° 160/2010 articolo 5, al ricevimento di SCIA da parte del SUAP, quest'ultimo **non deve richiedere alcun parere ad enti ed uffici ma solamente inviare la SCIA**, con gli allegati, **alle amministrazioni ed uffici competenti per materia chiamati ad effettuare i controlli, ciascuno per la parte di propria competenza**. Tali controlli di natura amministrativa riguarderanno la sussistenza o meno dei requisiti di legge, così come indicato dall'articolo 19 comma 3 e 19 bis della legge n. 241/90 (come modificata dalla legge n. 122/2010, n. 124/2015, D.Lgs. n. 126 del 2016 e D.Lgs. n. 127 del 2016). Si evidenzia dunque che non è giustificato da parte dei SUAP richiedere all'ASL pareri istruttori aboliti dalla recente modifica dell'articolo 20 del DPR n° 380/2001, né pareri generici dopo aver inviato la SCIA. Infatti il parere, come atto amministrativo è proprio esclusivamente di un procedimento amministrativo basato su un'istruttoria e termina con un provvedimento finale dell'amministrazione. La disciplina della SCIA non si configura come procedimento amministrativo e non necessita quindi di alcun atto abilitante finale per il richiedente.

Ciò premesso si fa presente quanto segue:

1.1 le asseverazioni di cui ai modelli B1 e B2 (SCIA SIAN E VETERINARI), si riferiscono a pratiche di somministrazione di alimenti anche in forma ambulante, temporanea, tramite distributori automatici, deposito di generi alimentari, macelleria, pescheria, commercio ambulante, macellazione avicunicoli ecc. ai sensi dei Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 882/2004, DGRV 3710 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni e DGRV n. 140 del 5 marzo 2008 (normativa riguardante la sicurezza nella filiera alimentare). Tali asseverazioni NON riguardano le PRATICHE EDILIZIE (Permesso di Costruire, DIA, SCIA e CILA). Le SCIA di cui ai moduli B1 e B2 inviate dal SUAP alla ULSS, saranno verificate dai Servizi competenti (SIAN, SERV. VETERINARI) in relazione all'attività dichiarata secondo criteri di controllo autonomamente stabiliti dai suddetti Servizi in conformità all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Quindi resta confermato *l'iter consolidato concernente le attività del settore alimentare, per i quali la vigente normativa prevede espressamente una procedura di 'registrazione/riconoscimento' degli stessi da parte dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN e Servizio Veterinario)* N.B. la registrazione, essendo atto dovuto, non costituisce un presupposto per l'inizio attività e quindi l'attività può iniziare a partire dalla data di presentazione della SCIA;

1.2 le asseverazioni per attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuatore, Piercer, attività turistico-recettiva Alberghiera, Extralberghiera e Agrituristiche, Autoscuole e Scuole Nautiche sono verificate dal SISP secondo criteri di controllo stabiliti autonomamente dal suddetto Servizio in conformità all'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

- 1.3 le documentazioni non ricadenti nei punti di cui sopra, inoltrate dal SUAP all'ULSS per le verifiche di merito, sono assegnate per competenza e gestite internamente dai servizi preposti (SISP, SERVIZIO FARMACEUTICO, SERVIZIO QUALITÀ E ACCREDITAMENTO) e verificate secondo criteri di controllo stabiliti autonomamente dal Servizio assegnatario in conformità all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

1) **D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)**

2.1 RICHIESTE DI PARERI IGIENICO- SANITARI:

La lettera "a" del comma 3 Art. 5 del D.P.R. 380/2001 ("il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1") **È SOPPRESSA dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 2016** - **Nessun parere istruttorio preventivo/nulla osta igienico-sanitario/atto d'assenso sarà emesso** in quanto i suddetti sono **sostituiti dalla segnalazione dell'interessato** corredata dalle "dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti" e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle **attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati** che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 19 e 19-bis della Legge n. 241/90 e dall'art. art. 20 DPR 380/2001 così come modificato dal D.Lgs. 222/2016.

2.1.1 PERMESSO DI COSTRUIRE l'art. 20 del DPR 380/2001 è stato così modificato "...La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica".

Il parere igienico sanitario NON deve quindi essere acquisito nemmeno nel caso in cui il progetto comporti valutazioni tecnico-discrezionali in materia igienico-sanitaria. Si ricorda che la verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti da Leggi o Regolamenti NON costituisce valutazione tecnico-discrezionale ma bensì valutazione vincolata che può e deve essere fatta da ogni singolo professionista in autonomia professionale con relativa assunzione di responsabilità. Anche l'eventuale valutazione tecnico discrezionale dovrà essere prodotta dal professionista (es. mediante relazione tecnica di approfondimento), che se ne assumerà la responsabilità.

N.B.: Nel caso di applicazione del art. 20 commi 3 – 4 – 6 del DPR 380/2001 durante la compilazione della pratica nel portale "impresainungiorno" si devono selezionare almeno due diversi procedimenti:

a) pratica edilizia PdC, Scia, DiA ecc...che sarà direttamente in capo all'Amministrazione competente ovvero il Comune;

b) "Acquisizione preventiva di atti d'assenso" che sarà direttamente collegato all'Amministrazione competente ovvero l'ULSS – solamente in applicazione dell'articolo 20 commi 3 - 4 dell'art. 20 DPR 380/2001 che avverrà con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi previsti dalla Tabella A sezione II del D.Lgs. 222/2016.

A questi due procedimenti potrebbero esserne collegati altri che vanno quindi selezionati (es. Pdc + Acquisizione preventiva di atti d'assenso + Comunicazione attivazione industria insalubre).

2.1.2 SCIA/DIA art. 22- 23 e DPR 380/2001: non è prevista alcuna richiesta di verifica di conformità igienico sanitaria sulle autocertificazioni o asseverazioni prodotte. Il controllo sul rispetto dei requisiti igienico strutturali (rapporti aeroilluminanti, altezze ecc..) non è di tipo tecnico-discrezionale quindi può essere effettuato da parte degli uffici tecnici comunali, titolari della materia edilizio-urbanistica. In

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

merito ai documenti inerenti la materia della tutela della salute, l'Azienda Sanitaria provvederà ad effettuare un controllo sulle autocertificazioni ed asseverazioni presentate, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 comunicando eventualmente al SUAP eventuali esiti negativi del controllo stesso in merito alla sussistenza dei requisiti e presupposti di legge. Qualora, per casi specifici, siano inviate all'azienda sanitaria richieste motivate di verifica delle asseverazioni presentate, le verifiche effettuate non saranno oggetto di fatturazione.

2.1.3 SCIA ex art. 23 bis DPR 380/2001:

"1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (come modificato dalla L. 124/2015 e s.m.i.), prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'[articolo 20, comma 3](#), si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio."

L'atto d'assenso igienico sanitario previsto dall'art. 23 bis del DPR N. 380.2001 che entra a far parte dell'istruttoria e che come tale assume natura e funzione di "parere istruttorio", sarà emesso dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria a seguito di richiesta inviata unicamente dal SUAP in applicazione degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi previsti dalla Tabella A sezione II del D.Lgs. 222/2016 (Conferenza dei Servizi).

2.1.4 VALUTAZIONE ED ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO E PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ: queste valutazioni non devono essere considerate una forma di consulenza funzionale all'istruttoria e l'eventuale richiesta deve essere inviata **direttamente dal privato o dal professionista** all'Azienda ULSS e riveste natura di VALUTAZIONE PREVENTIVA FACOLTATIVA. Queste valutazioni possono essere utili al professionista come aiuto per predisporre gli elaborati progettuali relativi alla pratica da presentare al SUAP e al privato per valutare la possibilità di avviare una nuova attività produttiva, soprattutto nei casi di dubbia applicazione dei requisiti igienico-sanitari definiti dal decreto del Ministro della Salute che dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 11/12/2016. Trattandosi di atto emesso unicamente nell'interesse del privato e **non reso ai sensi dell'art. 23-bis D.P.R. 380/2001**, il parere non verrà inviato al SUAP, non potrà sostituire le asseverazioni previste dalla normativa e la prestazione viene fornita applicando il **tariffario regionale + IVA**.

2.1.5 Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 222/2016 i Servizi del Dipartimento di Prevenzione, ognuno per le specifiche competenze, forniranno **gratuitamente** la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria **agli interessati (titolari/legali rappresentanti delle aziende interessate)** in relazione alle attività elencate nella Tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Per i casi di valutazione specifica su progetto e richiesta di emissione di consulenza formale in forma scritta, si rimanda al precedente punto 2.1.4.

2.2 CORRESPONSIONE DEI DIRITTI SANITARI PER LA PRESTAZIONE RESA:

2.2.1 CASI 2.1.1 lett. b e 2.1.3. Per la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire e SCIA ex art. 23 bis DPR 380/2001 per cui non viene prodotta asseverazione in quanto è necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'atto di assenso sarà eventualmente a pagamento secondo quanto verrà indicato dalla Regione in merito al **Tariffario Regionale allegato A)** alla DGR 1251 del 28.09.2015.

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

2.2.2 CASO 2.1.2: NON soggetto a pagamento (in quanto atto fornito al SUAP).

2.2.3 CASO 2.1.4: soggetto a corresponsione dei diritti sanitari maggiorati di IVA (come indicato nel modello di domanda ed in conformità al **Tariffario Regionale allegato A alla DGR 1251 del 28.09.2015 voci 1.6 e 1.7**).

2.3 RIFERIMENTI - PROCEDURE – MODELLI:

Si è provveduto ad aggiornare il quadro normativo consultabile sul sito dell'Azienda ULSS www.ulssvicenza.it al seguente link <http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/184> dove sono presenti anche gli aggiornamenti delle procedure ed i fac-simile di valutazione preventiva di progetti/consulenza preventiva.

2.4 CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI:

Al fine di consentire la partecipazione alle Conferenze di Servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conseguentemente di esprimere in tale sede il parere di competenza, è opportuno che la convocazione della C.d.S. e la relativa documentazione progettuale vengano inoltrate tramite PEC con un anticipo di almeno 10/15 giorni.

2.5 INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE:

La legislazione vigente e le conseguenti disposizioni regionali ed aziendali, stabiliscono che la PEC sia l'unico strumento di comunicazione oltre che con la PA, anche con altri titolari di PEC (cittadini, PA, imprese, professionisti) che abbiano comunicato un indirizzo digitale, precisando che "...le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'art. 5 bis, comma 1 del CAD".

Pertanto, risulta opportuno che le pratiche afferenti allo Sportello Unico vengano inviate esclusivamente in via telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it PEC unica di riferimento protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it.

2) D.LGS. 9 APRILE 2008, n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 18 aprile 2014:

A) In osservanza all'art. 67 per le pratiche edilizie riguardanti attività produttive ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, il datore di lavoro tramite il SUAP dovrà comunicare all'organo di vigilanza competente per territorio (SPISAL) le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
- c) Planimetria in scala adeguata dell'edificio sul quale si attua l'intervento edilizio con indicate:
 - le strutture in costruzione e quelle in demolizione;
 - il lay-out;
 - la destinazione d'uso di ogni singolo locale;
 - la presenza di locali sotterranei o semisotterranei.

Modello unico reperibile al seguente link:

<http://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf>

B) Permane di competenza SPISAL l'autorizzazione in deroga in materia di altezze minime degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08, allegato IV, p. 1.2.4) e di utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei da adibire al lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 65).

3) Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e D.M. 5/9/94 e Art. 216 (Testo Unico Leggi Sanitarie):

Per l'attivazione di "Industria Insalubre" di cui all' Art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie e D.M. 5/9/94, deve essere inviata da parte dell'esercente richiesta di classificazione al SUAP 15 gg prima dell'inizio dell'attività.

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

Il SUAP provvederà all'inoltro all'ULSS per la proposta di classificazione che sarà trasmessa al SUAP al fine dell'inoltro all'ufficio comunale, competente all'adozione del Decreto di Classificazione.

4) **L.R. 22/02:**

Rimane confermato quanto previsto in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Le relative istanze di istruttoria ed ogni altra comunicazione in merito, dovranno essere indirizzate tramite SUAP – impresainungiorno al Dipartimento di Prevenzione di queste Aziende ULSS.

Ogni comunicazione/segnalazione/dichiarazione trasmessa, relativa ad attività e/o fattispecie diverse da quelle soprariportate, sarà archiviata (o restituita, ove necessario) senza alcuna trattazione.

Tutte le pratiche relative ad immobili non residenziali, anche se presentate da committenti privati, dovranno pervenire tramite SUAP – impresainungiorno per i controlli di competenza dello scrivente Ente.

Saranno effettuati controlli sulle pratiche riguardanti:

- i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- asseverazioni per le quali il SUAP che inoltra la pratica ha fatto specifica richiesta;
- interventi edilizi che ricadano negli ambiti di competenza istituzionale dell'azienda ULSS. Lo scopo è di evidenziare eventuali criticità e/o possibili miglioramenti ai requisiti strutturali e impiantistici. Le attività comprese in questo gruppo sono:
 - o strutture di lavorazione e/o commerciali di alimenti e bevande (bar, ristoranti, mense, laboratori e negozi alimentari);
 - o edifici artigianali e industriali;
 - o supermercati soggetti a registrazione e/o riconoscimento (Reg. Europei 852/2004, 853/2004,...);
 - o strutture sanitarie (ambulatori) e sociosanitarie (centri di servizio,...) [LR 22/02];
 - o strutture sociali (asili nido,...) [LR 22/02];
 - o strutture artigianali di servizio alla persona (attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing,...);
 - o onoranze funebri e cimiteri;
 - o farmacie, parafarmacie e laboratori farmaceutici;
 - o strutture ricettive;
 - o strutture adibite ad attività sportive (palestre, piscine,...);
 - o strutture adibite a centri benessere;
 - o strutture didattiche quali scuole, autoscuole,...;
 - o allevamenti zootecnici (DGR 856/2012, art. 216 TULLSS).

Su queste attività potrebbero essere effettuati entro 30 gg controlli sui requisiti strutturali e impiantistici ed evidenziate, in un'ottica preventiva, le eventuali criticità e/o non conformità e ne sarà data comunicazione al competente SUAP. Ne deriva che, indipendentemente dal procedimento autorizzativo adottato (PdC, DIA, SCIA, CILA), gli uffici dell'ULSS devono essere informati degli interventi edilizi presentati al SUAP, mediante la trasmissione degli elaborati progettuali, corredati dell'autocertificazione del progettista.

Si ricorda che l'indirizzo PEC da utilizzare **dai SUAP** per l'invio delle richieste di parere e di atti di competenza del Dipartimento di Prevenzione è **ESCLUSIVAMENTE** il seguente:

protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

Le pratiche trasmesse dai SUAP ad indirizzi diversi, non sono visibili sul portale IMPRESAINUNGIORNO, alla scrivente Amministrazione, quindi saranno chiuse ed archiviate senza essere trattate e di questo verrà data comunicazione.

Si invitano i Comuni ad inserire nei loro siti web:

- 1- il Regolamento Edilizio Comunale e quello di igiene (laddove esistente), al fine di renderli consultabili e quindi permettere, a tutti gli interessati, di istruire le pratiche seguendone le indicazioni;
- 2- il link di accesso al sito UCNI ULSS 6: <http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/184>

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it

Si coglie l'occasione per comunicare le modalità di ricevimento del pubblico:

Ufficio Comune Nuovi Insediamenti ULSS 6 reperibile con eventuali aggiornamenti al link di cui sopra:

- **sede di Vicenza** - via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza 3° Piano
Orario: Lunedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 **esclusivamente su appuntamento**
Telefono: 0444 75-2246 - Fax: 0444 75-2223
Email: ucni@ulssvicenza.it - PEC: ucni.ulssvicenza@pecveneto.it
- **sede di Noventa Vicentina** - via Capo di Sopra 3 - 36025 Noventa Vicentina
Orario: **esclusivamente su appuntamento**
Telefono: 0444 75-5610 dalle 8.00 alle 13.00 - Fax: 0444 760283

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione rimangono a disposizione degli Uffici Comunali per fornire eventuale supporto nelle materie di competenza.

Le modifiche organizzative che interverranno a seguito della riorganizzazione delle ULSS verranno prontamente comunicate.

Si ringrazia per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
(dr. Celestino Piz)

Responsabile del Procedimento: Dr. Celestino Piz

Referente procedura: Dott.ssa Valentina Ferro

Tel. 0444-75.2205 - Fax 0444-75. 2223

e mail: dipartimento.prevenzione@ulssvicenza.it - pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it